



generale obbligatoria.

La legge medesima stabilisce che alle assistenze debbano provvedere gli stessi Enti che la forniscono all'impiegato prima del pensionamento; pertanto, i titolari delle rendite di quiescenza dell'I.N.A. Ente esonerato dall'obbligo della predetta assicurazione d'invalidità e vecchiaia ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 15 ottobre 1946, fruiscano delle prestazioni assistenziali dell'ENPDED dal 1° novembre 1955 (primo giorno del mese successivo a quello durante il quale la legge è entrata in vigore) -

In conformità di quanto previsto dall'art. 5 della citata legge, con Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820, pubblicato sulla G.U. del 15 ottobre c.a., sono stati determinati nelle seguenti misure gli oneri per